



Città di Novi Ligure

STATUTO DEL CENTRO D'INCONTRO PER ANZIANI DI VIA CONCORDIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 in data 28/2/1985
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.144 in data 19/12/1991

ART. 1 - Il Centro d'Incontro per anziani di via Concordia n. 6 è una struttura comunale aperta a tutti i cittadini di Novi Ligure e dintorni, purchè associati. I cittadini che intendono frequentare la struttura devono sottoscrivere una richiesta di associazione ed il Comitato di gestione rilascerà agli stessi la tessera di soci del Centro che darà diritto alla frequenza.

ART. 2 - Obiettivo primario del Centro è quello di dare sostegno alla presenza attiva degli anziani nella comunità cittadina e in generale nella società, contrastando fenomeni di isolamento e di emarginazione.

ART. 3 - L'attività del Centro d'Incontro intende inserire l'anziano in un ambiente che ha bisogno di lui. Sono previsti programmi specifici che attengono ai settori ricreativo e culturale (attività di circolo ricreativo con annesso bar rivolto esclusivamente ai soci, gite turistiche, scambi di esperienze con Centri analoghi di altre città, dibattiti e conferenze, ecc.).

ART. 4 - Le diverse fasi dell'attività del Centro si svolgono in un contesto di autonomia, orientata a collaborare con le organizzazioni democratiche della città e del territorio, nonché col singolo cittadino.

ART. 5 - Il criterio economico che regge tutta l'attività del Centro d'Incontro è quello dell'autofinanziamento. L'Amministrazione Comunale iscrive ogni anno nel proprio bilancio preventivo un contributo, commisurato al programma annuale di attività, così come esso risulta dai deliberati dell'Assemblea dei soci.

ART. 6 - Le spese primarie di funzionamento del Centro sono a carico del Comune.

ART. 7 - Sono organi del Centro di via Concordia L'Assemblea dei soci, il Comitato di gestione, il Presidente.

ART. 8 - L'Assemblea, aperta alla partecipazione di tutti i soci, approva il programma annuale di attività. Si riunisce per iniziativa del Comitato di gestione oppure quando le firme di almeno venticinque soci siano state apposte ad un ordine del giorno. L'Assemblea elegge i membri del Comitato di gestione di propria competenza.

ART. 9 - Il Comitato di Gestione del Centro d'Incontro dura in carica due anni e consta di tredici membri, nominati come segue:

- a) due dal Consiglio Comunale di Novi Ligure;
- b) uno dal Servizio Socio-Assistenziale dell'USSL 73;
- c) tre dai Sindacati CGIL - CISL - UIL dei pensionati;
- d) sei dall'Assemblea dei soci;
- f) un rappresentante del Consiglio di Circoscrizione nel cui territorio è sito il Centro.

Spetta al Comitato di Gestione assumere tutte le decisioni che occorrono per dare attuazione al programma deliberato dall'Assemblea.

ART. 10 - Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Comitato di Gestione fra i sei membri nominati dall'Assemblea dei soci.